Conto corrente con la Posta

Anno 76° — Numero 277

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 28 novembre 1935 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 17 ottobre 1935-XIII, n. 1987.
Norme integrative della legge sul piano regolatore di Roma 24 marzo 1932, n. 355.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di approvare le norme per l'accertamento e la riscossione dei contributi di miglioria in dipendenza di opere del piano regolatore di Roma, previsto nell'art. 7 della legge 24 marzo 1932, n. 355, e di emanare altre disposizioni integrative della legge stessa;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per gli affari dell'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Norme per l'accertamento e riscossione dei contributi di miglioria per opere di piano regolatore.

Art. 1. — Ai proprietari dei beni che sono avvantaggiati dalle opere compiute in attuazione del piano regolatore di Roma è imposto entro un quinquennio dalla data della ultimazione delle opere stesse il contributo di miglioria previsto dall'art. 7 del R. decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355.

Il credito del Governatorato per il contributo di miglioria acquista efficacia reale con la trascrizione eseguita ai sensi dell'art. 5. Esso è riscosso contemporaneamente alla imposta fondiaria, con le forme ed i privilegi per questa stabiliti.

Il privilegio a favore del Governatorato per la totalità del contributo, interessi di mora ed accessori prende grado dopo quello riconosciuto allo Stato nel primo comma dell'art. 1962 c. c.

In caso di concorso con creditori ipotecari, iscritti anteriormente alla trascrizione preveduta dall'art. 5, il privilegio del Governatorato ha luogo sulla parte di prezzo che rispetto al complessivo ammontare di esso si trovi nello stesso rapporto in cui originariamente si trovava il contributo rispetto al valore attribuito al fondo dopo la miglioria.

Art. 2. — L'aumento effettivo di valore su cui è applicabile il contributo di miglioria è costituito dalla differenza tra il valore venale attribuibile nel comune commercio ai beni prima dell'inizio dell'opera di piano regolatore ed il maggiore valore che esso ha ad opera compiuta per effetto dei vantaggi di cui all'art. 4.

Il valore venale anteriore all'inizio dell'opera di piano regolatore viene determinato con perizia redatta dall'Ufficio tecnico del Governatorato, con esclusione di qualsiasi coefficiente di valore riferibile in qualunque modo alle opere da eseguire e tenuti presenti gli eventuali accertamenti fatti ai fini dell'applicazione della tassa di registro nel quinquennio precedente.

Il valore da attribuire agli immobili ad opera compiuta, è, di regola, quello accertato e notificato in via definitiva in occasione del primo trasferimento di proprietà ai fini della applicazione della tassa di registro.

Se peraltro al tempo dell'accertamento del contributo nessun trapasso di proprietà sia ancora avvenuto per i beni che vi sono stati assoggettati, il nuovo valore che essi hanno assunto in dipendenza dell'opera pubblica, viene stabilito dall'Ufficio tecnico del Governatorato in via presuntiva, giusta quanto dispone l'art. 240, terz'ultimo comma, del testo unico di legge per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, tenuti presenti i criteri di cui all'art. 30 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Ove il primo trasferimento avvenga dopo l'applicazione del contributo, ma prima dello spirare del termine quinquennale di cui all'art. 1 si fa luogo al conguaglio col valore definitivamente accertato in tale occasione dall'Ufficio del registro, al fine di restituire al contribuente la maggiore somma eventualmente versata o di sottoporlo al pagamento della maggiore somma da lui dovuta.

Decorso il quinquennio senza che siasi verificato alcun trasferimento, l'accertamento presuntivo acquista carattere di definitività.

Art. 3. — Dall'aumento effettivo di valore a cui va commisurato il contributo si devono detrarre le spese sostenute e la presunta rimunerazione dell'opera eventualmente prestata dal proprietario per migliorare l'immobile cui l'incremento si riferisce, nonchè il valore dei beni ceduti dallo stesso proprietario senza corrispettivo.

Quando il valore iniziale cui deve riferirsi a norma dell'articolo precedente venga a risultare superiore a quello che ha l'immobile ad opera pubblica ultimata, per sopraggiunta flessione dei valori di mercato l'aumento effettivo di valore sarà determinato mediante comparazione dei beni migliorati con altri non migliorati, trovantisi in condizioni analoghe a quelle in cui i primi erano all'inizio dell'opera.

Art. 4. — Agli effetti degli articoli precedenti, costituiscono elementi del maggior valore soggetto a contributo l'aumento di aria, di luce e di prospetto, il miglioramento delle condizioni igieniche, l'aumentata comodità della circolazione, le comunicazioni più agevoli e più brevi, la maggiore sicurezza degli accessi, la cessazione di oneri e di servitù, l'aumentato decoro della zona, l'attitudine alla fabbricazione creata od aumentata in aree nude o aventi in precedenza altra destinazione, la possibilità di destinare gli immobili ad uso più redditizio ed in generale ogni sorta di vantaggi economicamente apprezzabili derivanti ai fondi in conseguenza dell'opera o del complesso di opere pubbliche ultimate, in attuazione del piano regolatore.

Art. 5. — Il Governatorato in seguito alla deliberazione di ciascuna opera o complesso di opere in esecuzione del piano regolatore compila l'elenco dei proprietari di immobili e di aree soggetti a contributi di miglioria.

L'elenco contiene la descrizione sommaria degli immobili, le generalità degli obbligati; il loro domicilio o residenza, e — se risultino — gli elementi di indicazione catastale dei beni.

Esso può essere modificato e completato ad opera ultimata.

Le risultanze dell'elenco, divenute definitive sono, senza ritardo, trascritte a cura del Governatorato, il quale provvede successivamente a richiedere le annotazioni di modificazione o di cancellazione delle trascrizioni stesse.

Art. 6. — Il Governatore determina con speciale provvedimento in base alle risultanze dei verbali di collaudo e di consegna dei lavori, la data di ultimazione dell'opera o del complesso di opere di piano regolatore, che danno origine al contributo di cui agli articoli 2 a 4, liquida i contributi nei confronti dei singoli proprietari indicati nell'elenco di cui all'articolo precedente, e forma la relativa matricola.

Art. 7. — La pubblicazione e la notifica, così dell'elenco di cui all'art. 5, che della matricola di cui all'art. 6, nonchè delle eventuali variazioni, vengono eseguite:

a) mediante deposito per 20 giorni, presso l'Ufficio messi del Governatorato ed affissione all'Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici dell'avviso di detto deposito;

b) mediante notifica agli interessati da eseguirsi dai messi governatoriali anche per mezzo della posta nelle forme stabilite dal R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2393.

Negli atti relativi alla detta notifica e pubblicazione deve avvertirsi che i contributi si riferiscono esclusivamente ai vantaggi provenienti dalle opere compiute in esecuzione del piano regolatore edilizio e di ampliamento di Roma e sono affatto indipendenti da quelli dovuti a norma degli articoli 236 e seguenti del testo unico di legge sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175.

In ogni caso è da escludersi che possano applicarsi i contributi di miglioria a norma degli articoli 236 e seguenti del citato testo unico per le stesse opere pubbliche per le quali è stato riscosso l'altro particolare contributo ai sensi della legge di approvazione del piano regolatore.

Entro il termine di 30 giorni dalla rispettiva notifica, ogni interessato può proporre gravame sia contro l'elenco, impugnando la imponibilità del contributo e la esattezza delle indicazioni dei beni o delle persone; sia contro la matricola, impugnando l'ammontare del contributo fissato.

Art. 8. — Le impugnative di cui al precedente articolo sono proposte con ricorso innanzi al Collegio funzionante presso la Corte di appello di Roma di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355.

Il Collegio giudica inappellabilmente, salvo ricorso per Cassazione, soltanto per incompetenza o violazione di legge.

Sono applicabili ai giudizi del Collegio le norme di procedura approvate con R. decreto 16 giugno 1932, n. 901.

Gli onorari di cui all'art. 11 del citato decreto, nei casi in cui sia necessario accedere sui luoghi, potranno raggiungere la somma di L. 500.

Gli accertamenti definitivi vengono quindi passati nei ruoli che sono resi esecutivi e posti in riscossione con le forme e modalità di cui al testo unico della legge sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, in quanto compatibili con le norme del presente decreto.

Art. 9. — Il contributo risultante dal ruolo è pagabile in dieci annualità consecutive.

La prima annualità si intende maturata col 1° gennaio successivo alla data del ruolo esecutivo.

È data facoltà ai contribuenti di effettuare in qualunque tempo il pagamento delle annualità di contributo non ancora scadute fruendo di un abbuono pari all'ammontare dell'interesse legale in ragione d'anno sulle somme versate in anticipo, maggiorato dell'1 per cento.

Ove il contribuente si valga della facoltà di cui all'art. 7 del citato R. decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355, il pagamento stesso, maggiorato dell'interesse legale, dovrà effettuarsi in una unica rata all'atto del trapasso di proprietà in caso di vendita, ma in ogni caso non oltre la scadenza di un decennio dalla data, in cui l'accertamento del contributo è divenuto definitivo.

TITOLO II.

Norme integrative e modificative del R. decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355.

Art. 10. — Dal comma n. 7 dell'art. 3 del R. decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, modificato dalla legge 24 marzo 1932, n. 355, vengono soppresse le parole « e se ne preveda la prossima realizzazione ».

Al comma stesso viene aggiunto il seguente alinea:

« La notifica individuale di cui all'art. 88 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, viene eseguita con esenzione di bollo, dal messo governatoriale anche per mezzo della posta nelle forme stabilite dal R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2393 ».

Art. 11. — L'art. 4 del R. decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, modificato dalla legge 24 marzo 1932, n. 355, è sostituito dal seguente:

« L'indennità di espropriazione di edifici o di aree per opere previste dal piano regolatore o ad esso connesse, sarà determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile netto alla data di pubblicazione del R. decreto 6 luglio 1931, n. 981, capitalizzato ad un tasso dal 3,50 al 7 per cento a seconda delle condizioni dell'edificio e della località.

« Qualora l'imponibile netto non risulti dai libri censuari o per esenzioni fiscali o perchè gli immobili da espropriare sono destinati alla industria, il Governatorato dovrà chiederne all'Ufficio catastale la determinazione alla data sopradetta, se trattasi di stabili costruiti antecedentemente, od a quello della licenza di abitabilità, se sorti posteriormente.

« Tuttavia, se nel periodo di validità del piano regolatore di massima, lo Stato addivenisse ad una generale revisione e modificazione degli imponibili catastali, l'imponibile base sarà quello risultante alla data della avvenuta revisione.

« Quando le aree di cui al 1° comma sono destinate a strade, piazze e spazi di uso pubblico, l'indennità di espropriazione dovrà ragguagliarsi al puro valore venale del terreno, considerato indipendentemente dalla sua edificabilità.

« La disposizione del comma precedente non si applica alle aree comprese nel perimetro del piano regolatore del 1909, le quali, secondo il piano medesimo, non erano destinate a strade, piazze e spazi di uso pubblico.

« L'indennità di espropriazione di tali aree è determinata secondo la disposizione della prima parte di questo articolo ».

Art. 12. — Il secondo comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, modificato dalla legge 24 marzo 1932, n. 355, è sostituito dal comma seguente:

« Prima di procedere alla espropriazione di dette zone, il Governatorato avvertirà i proprietari interessati che entro il termine all'uopo assegnato, a pena di decadenza, potranno dichiarare di assumere l'obbligo di addivenire essi stessi singolarmente, se proprietari dell'intera zona da sistemare, o riuniti in consorzio, alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà secondo le condizioni finanziarie, le modalità tecniche, le norme estetiche ed edilizie che il Governatorato stabilirà in relazione ai vincoli del piano ed alle prescrizioni del regolamento edilizio ».

All'art. 8 medesimo è aggiunto il comma seguente:

« Questa procedura sarà rinnovata, qualora il Governatorato per qualsiasi motivo modifichi le condizioni e le norme suddette per la esecuzione dell'opera pubblica ».

Art. 13. — Il comma n. 1 dell'art. 16 del R. decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355, è sostituito dal seguente:

« È concessa la esenzione dalla imposta sui fabbricati e dalla relativa sovraimposta comunale e provinciale per il periodo di venticinque anni ai privati ed agli enti di qualsiasi specie, comprese le Società cooperative, che nel termine di anni cinque, decorrenti dalla data della deliberazione governatoriale con cui, per ogni singola zona o parte di essa sia stata riconosciuta la fabbricabilità, in esecuzione del piano regolatore particolareggiato, imprendano la costruzione di case per abitazioni civili, uffici, negozi, ovvero la demolizione e la ricostruzione di edifici per adattarli ai nuovi allineamenti stabiliti dai piani, semprechè le opere abbiano termine nel periodo di anni tre dall'inizio ».

Art. 14. — Tra il primo e il secondo comma dell'art. 20 del Regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355, è inserito il comma seguente:

Dette modificazioni possono riferirsi così al piano di massima che ai piani particolareggiati ed alle varianti dei medesimi ».

Art. 15. — L'ultimo comma dell'art. 12 delle norme e prescrizioni tecniche per il piano regolatore di Roma, annesse al R. decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355, viene così rettificato:

« In caso di rifiuto il Governatorato, avrà facoltà di procedere alla espropriazione dell'intero edificio corrispondendo una indennità fissata con le norme di cui al primo comma dell'art. 4 della legge ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 366, foglio 127. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1935-XIII, n. 1988.

Corresponsione di assegni di malattia al personale delle Ferrovie dello Stato a mezzo dell'Opera di previdenza per il personale stesso.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 499, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente la corresponsione di assegni di malattia al personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato e le disposizioni sulle competenze accessorie del personale stesso approvati col R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il R. decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1893, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 983, relativo all'ordinamento giuridico e trattamento economico del personale addetto al servizio delle navi traghetto attraverso lo Stretto di Messina;

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 641, istitutiva dell'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 19, relativo al trattamento di quiescenza e previdenziale dei dipendenti statali in relazione ai provvedimenti disposti col R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere a risanare il bilancio relativo agli assegni giornalieri corrisposti al personale ferroviario in caso di lunghe malattie in luogo di competenze accessorie;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Fra gli scopi affidati all'Opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato resta confermato quello di provvedere, per gli agenti che siano iscritti all'Opera stessa, alla corresponsione di assegni giornalieri durante le lunghe malattie, come al seguente art. 2.

Art. 2. — Nei casi di assenza per malattia accertata dai sanitari dell'Amministrazione e la cui durata sia maggiore di quindici giorni, a decorrere dal 16° giorno di malattia e fino a quando sarà corrisposto in tutto o in parte lo stipendio o la paga, l'Opera di previdenza corrisponderà all'agente un assegno giornaliero inteso a compensarlo della perdita delle competenze accessorie che dipendono dalla effettiva presenza in servizio.

Detto assegno sarà valutato come segue:

a) per gli agenti considerati nella tabella dell'art. 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie, allegato al R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, l'assegno sarà pari al premio di interessamento di cui l'agente fruisce al momento dell'inizio della malattia, al netto delle due riduzioni stabilite dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18 e dal R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038.

b) per gli agenti del personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto, che hanno qualifiche non contemplate nella detta tabella, l'assegno sarà corrisposto nelle misure seguenti, con le riduzioni di cui alla lettera *a*) del presente articolo:

Personale di macchina.

Macchinista di 1ª classe	L. 8,50
Macchinista	» 8 —
Macchinista tradotte e manovre	» 6 —
Fuochista	» 6 —
Assistente treni elettrici	» 6 —

Personale dei treni.

Controllore viaggiante principale	L. 8 —
Controllore viaggiante di 1ª classe	» 7,50
Controllore viaggiante di 2ª classe	» 7 —
Controllore viaggiante di 3ª classe	» 6,50
Conduttore capo di 1ª classe	» 6,50
Conduttore capo	» 6 —
Conduttore principale	» 5,50
Conduttore	» 5 —
Frenatore	» 4,50
Manovale addetto in via permanente alle squadre trasbordatrici	» 4,50

Personale delle navi traghetto.

Comandante di 1ª classe	L. 8 —
Capo macchinista di 1ª classe	» 8 —
Comandante di 2ª classe	» 8 —
Capo macchinista di 2ª classe	» 8 —
Ufficiale di 1ª classe	» 7 —
Macchinista di 1ª classe	» 7 —
Ufficiale di 2ª classe	» 6 —
Macchinista di 2ª classe	» 6 —
Ufficiale di 3ª classe	» 6 —
Macchinista di 3ª classe	» 6 —
Nostromo	» 3 —
Capo fuochista	» 3 —
Elettricista di 1ª classe	» 3 —
Elettricista di 2ª classe	» 3 —
Fuochista	» 1,50
Marinaio	» 1,50
Carbonaio	» 1,50

c) per gli agenti che al momento in cui cadono malati si trovino a lavorare col premio di maggior produzione, l'assegno sarà corrisposto in misura pari alla media del premio di interessamento relativo alla qualifica rivestita, al netto delle due riduzioni di cui alla lettera a) del presente articolo.

I supplementi trimestrali dei premi di interessamento non saranno computati nella determinazione degli assegni di malattia.

Art. 3. — L'assegno di malattia non verrà corrisposto per le giornate che, per i singoli interessati, dovrebbero essere di riposo o festive.

Esso sarà corrisposto integralmente fino a quando lo stipendio sia mantenuto anche in misura ridotta.

Quando la malattia sopraggiunga mentre l'agente sta scontando un periodo di riduzione o di sospensione del premio di interessamento, l'assegno di malattia sarà computato come se la riduzione o la sospensione del premio non avessero luogo.

In tal caso l'assegno sarà commisurato al premio di interessamento minimo previsto per la qualifica rivestita e per quanto riguardia gli agenti rivestiti di qualifiche per le quali non è previsto detto premio, in base alle misure stabilite dall'art. 2 sub b).

Il periodo di riduzione o sospensione del premio si considererà interrotto per la durata dell'assenza per malattia.

Al termine di questa, detto periodo sarà ripreso e completato per tutta la durata stabilita.

Art. 4. — Quando a giudizio dei sanitari dell'Amministrazione si tratti della ricaduta di una malattia precedente, avvenuta non oltre dieci giorni dalla ripresa del servizio, la durata del primo e del secondo periodo della malattia sono cumulati insieme e restano esclusi dall'assegno soltanto i primi quindici giorni del complesso dei due periodi.

Sono escluse dall'assegno, per tutta la loro durata, le malattie che i sanitari dell'Amministrazione dichiarino dovute a colpa o sregolatezza o che risultino occasionate da ferite o lesioni riportate in rissa o per prestazioni di lavoro estraneo al servizio dell'Amministrazione ferroviaria.

Art. 5. — L'assegno di malattia non sarà corrisposto durante i periodi di aspettativa, neppure se si tratti di aspettativa per motivi di salute.

Art. 6. — Nei casi di infortunio l'assegno di malattia sarà corrisposto come per i casi di malattia comune, e cesserà pertanto quando cesserà la corresponsione totale o parziale dello stipendio.

Art. 7. — Per far fronte all'onere degli assegni a carico dell'Opera di previdenza, gli agenti che vi sono iscritti saranno assoggettati a una ritenuta speciale a favore dell'Opera stessa che per ogni mese sarà pari a quattro decimi e mezzo dell'importo di una giornata del premio minimo di interessamento o dell'assegno di malattia previsto dal comma b) dell'art. 2 delle rispettive qualifiche al netto delle due riduzioni di cui ai Regi decreti-legge citati all'art. 2 sub a).

Per le qualifiche di guardiano, cantoniere e guardabarriere la ritenuta sarà limitata ai soli agenti che siano ammessi a fruire in via continuativa del premio di interessamento e sarà applicata su un importo del premio di interessamento di L. 0,50.

Detta ritenuta sarà sempre praticata integralmente per tutti i mesi in cui abbia luogo la corresponsione totale o parziale dello stipendio; quindi anche durante i periodi di malattia, e tanto per la parte di essi senza corresponsione dell'assegno, quanto per la parte con corresponsione dell'assegno.

Art. 8. — La gestione delle entrate e delle spese relative allo speciale servizio considerato nel presente decreto sarà tenuta distinta da quella relativa agli altri servizi dell'Opera di previdenza.

La misura delle ritenute di cui all'art. 7 e la durata del periodo iniziale di malattia escluso dalla corresponsione dell'assegno saranno soggette a revisione di anno in anno, secondo i risultati della particolare gestione.

Le eventuali variazioni saranno deliberate dal Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.

Art. 9. — Le norme di applicazione del presente decreto, in quanto necessarie, saranno emanate dal Ministro per le comunicazioni.

Art. 10. — Il presente decreto avrà vigore dal 1° giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Dalla stessa data cessano di aver vigore:

— le disposizioni concernenti il funzionamento della speciale gestione contenute nel R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 499, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

— le disposizioni di cui il R. decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1893, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 983, per la sola parte dell'art. 8 sub 80, ultimo comma, relativo al trattamento di malattia nei riguardi del personale addetto al servizio delle navi traghetto;

— le disposizioni del R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 19, ai soli effetti dell'assegno di malattia e delle relative ritenute a carico del personale formanti oggetto del presente decreto.

Art. 11. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 366, foglio 139. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 ottobre 1935-XIII, n. **1989**.

Riforme all'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 6 giugno 1932, n. 656 e 25 gennaio 1934, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare l'ordinamento predetto;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I Consigli d'amministrazione ed i Collegi sindacali delle Casse rurali ed agrarie, nominati a norma dei rispettivi statuti, saranno completati da un Delegato effettivo ed uno supplente, da un Revisore effettivo ed uno supplente, nominati dalla Cassa di risparmio nella cui zona di azione opera la Cassa rurale od agraria.

In caso di divergenze circa la determinazione della Cassa di risparmio competente ad effettuare le nomine predette decide il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I delegati e i revisori nominati dalle Casse di risparmio non partecipano alla responsabilità collettiva dei soci, nè impegnano la responsabilità della Cassa di risparmio da cui ripetono la loro nomina.

Art. 2. — Nessuna deliberazione dei Consigli d'amministrazione delle Casse rurali ed agrarie è valida se non è intervenuto alla seduta il delegato e il revisore, effettivi o supplenti, nominati dalla Cassa di risparmio, e se essi non vi hanno data la loro approvazione, la quale dovrà constare espressamente in verbale.

Art. 3. — Il bilancio delle Casse rurali ed agrarie non potrà essere presentato alla assemblea dei soci se non sia stato prima sottoposto all'esame e revisione della Cassa di risparmio competente per zona. La Cassa di risparmio dovrà far constare l'esame e la revisione, da redigersi entro 15 giorni dalla ricezione del bilancio, in apposita relazione che sarà comunicata al Ministero ed all'assemblea dei soci.

Art. 4. — Fermo restando l'esercizio della vigilanza da parte dell'Istituto di emissione, la Cassa di risparmio competente per zona:

a) esercita, per delega del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la vigilanza sulle Casse rurali ed agrarie operanti nella propria circoscrizione, anche mediante ispezioni.

Il risultato delle ispezioni, o tutto ciò che sia per risultare alla Cassa di risparmio nell'esercizio di tale vigilanza, dovrà essere immediatamente comunicato al Ministero che ne informerà l'Istituto di emissione;

b) redige entro il 30 aprile di ogni anno una particolareggiata relazione sull'andamento generale delle Casse rurali ed agrarie operanti nella propria zona di azione, considerate nel loro insieme e

singolarmente, e ne dà comunicazione al Ministero che ne informerà l'Istituto di emissione;

c) insieme con l'Istituto di emissione è l'unico Istituto autorizzato:

1° a ricevere il deposito obbligatorio del 10 % dei depositi delle Casse rurali ed agrarie della propria zona, nonchè il deposito delle somme eccedenti il loro fabbisogno a' sensi dell'art. 14 della legge 6 giugno 1932, n. 656;

2° a esercitare il risconto e a intrattenere i rapporti di corrispondenza di incasso effetti e di emissione di assegni con le Casse rurali ed agrarie della zona.

Le Casse di risparmio prenderanno accordi con gli Istituti attualmente detentori dei depositi delle Casse rurali ed agrarie o che intrattengono con esse rapporti di risconto e di emissione assegni e di corrispondenza per la graduale applicazione di tali disposizioni le quali peraltro dovranno avere integrale esecuzione entro il termine massimo del 30 giugno 1938.

In deroga alla norma stabilita nei commi precedenti i depositi predetti potranno essere effettuati anche presso altri Istituti di credito a ciò autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello delle finanze, i quali potranno anche di volta in in volta determinare le modalità e le garanzie.

Art. 5. — La Cassa di risparmio competente per zona prenderà l'iniziativa per la graduale costituzione di una Cassa rurale o agraria in ogni Comune dove non esista una dipendenza di Cassa di risparmio, contribuendo alla formazione del capitale, senza peraltro assumere responsabilità oltre il capitale versato; provvederà, a richiesta delle Casse rurali, alla cura del loro ordinamento contabile, e a dare tutti i suggerimenti e consigli che fossero domandati.

Resta fermo il disposto del capoverso dell'art. 17 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

Art. 6. — Le disposizioni delle leggi 6 giugno 1932, n 656 e 25 gennaio 1934, n. 186, che siano in contrasto con il presente decreto-legge, sono abrogate.

È data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico e pubblicare per decreto Reale le disposizioni vigenti sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, apportandovi eventualmente modifiche ed aggiunte aventi forza legislativa.

Art. 7. — Il presente decreto entra in esecuzione il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 366, foglio 154. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 ottobre 1935-XIII, n. 1930.

Norme per l'incremento della cultura militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2152;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di integrare ed in parte modificare le disposizioni relative all'insegnamento della cultura militare nelle scuole medie e superiori;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'insegnamento della cultura militare, istituito con la legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2152, è impartito agli alunni maschi in tutte le classi degli Istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica e di avviamento professionale ed in un corso biennale presso le Università e gli Istituti d'istruzione superiore.

L'insegnamento è di tre gradi.

Quello di primo e quello di secondo grado sono impartiti negli Istituti d'istruzione media. Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale sarà stabilito, per ciascun tipo di Istituto, in quali classi debba impartirsi l'insegnamento di primo grado e in quali quello di secondo.

L'insegnamento di terzo grado è impartito nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore.

Art. 2. — L'insegnamento della cultura militare si svolge in 30 ore complessive per ciascuno degli anni scolastici o accademici ed è impartito, per il primo grado, di regola, nel pomeriggio del sabato; per il secondo ed il terzo grado nei giorni e nelle ore che saranno fissate in relazione alle esigenze complessive dell'insegnamento delle varie discipline.

Art. 3. — L'insegnamento di primo grado mira allo scopo di fornire al giovane quelle nozioni elementari di cultura militare che nello Stato fascista sono doverose e necessarie a chi sia chiamato a disimpegnare funzioni di graduato e di specialista.

Tali nozioni si riferiscono a:

1° funzione e caratteri generali della guerra e dei fattori militari in ciascuno dei periodi storici che già rientrano nel regolare programma di insegnamento di ciascuno dei corsi frequentati dal giovane;

2° elementi pratici di organica militare — di armi e tiro — di tattica;

3° principali caratteri del terreno dal punto di vista militare: come si rappresenta il terreno, come si legge una carta topografica.

L'insegnamento di secondo grado mira allo scopo di fornire al giovane quelle nozioni di cultura militare che sono indispensabili a chi è chiamato a disimpegnare le funzioni di ufficiale di complemento.

Tali nozioni si riferiscono a:

1° influenza dell'invenzione delle armi da fuoco sugli ordinamenti politici e militari e sull'arte della guerra nel medioevo.

Caratteristiche delle moderne armi da fuoco e del tiro.

Gli ordinamenti militari italiani;

2° l'arte della guerra nell'età moderna.

Come sono armati e organizzati militarmente i principali Stati del mondo;

3° Napoleone - Campagne italiane del Risorgimento - La guerra mondiale e la funzione decisiva dell'intervento italiano.

Caratteri geografici militari dei nostri confini terrestri e marittimi in relazione alla difesa dello Stato.

L'arte del comando.

L'insegnamento di 3° grado (biennale) è impartito a chi ha il dovere, per le sue speciali doti di intelletto e di cultura (universitaria), di prestare ai fini militari la sua opera di capo, di organizzatore, di specializzato e mira a completare nel giovane la preparazione tecnica militare.

Nel primo anno si studia la preparazione militare di uno Stato moderno con qualche cenno storico.

Nel secondo anno si studia come si inizia, si svolge, si risolve la guerra di oggi e si avviano i giovani alla specializzazione di arma.

Sulla base delle indicazioni contenute nel presente articolo, i programmi analitici per l'insegnamento saranno compilati a cura del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con i tre Ministeri militari e col concorso dell'Ispettorato generale per la preparazione pre-militare e post-militare della Nazione.

Art. 4. — I Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica, il Comando generale della M. V. S. N., il Comando dei Fasci giovanili di combattimento, la Presidenza dell'Opera nazionale « Balilla » compilano e comunicano annualmente al Ministro per l'educazione nazionale, un elenco di ufficiali delle categorie in congedo o in servizio attivo permanente, idonei all'insegnamento della cultura militare, distintamente per ciascuno dei tre gradi dell'insegnamento stesso.

Il Ministro per l'educazione nazionale nomina i docenti, prescegliendoli fra gli ufficiali compresi negli elenchi suddetti.

Gli ufficiali incaricati dell'insegnamento passano, per quanto riguarda il loro compito didattico, alle dirette dipendenze del Ministero dell'educazione nazionale e, salvo casi eccezionali da rappresentare tempestivamente a detto Ministero, non possono essere distolti dal loro compito per altri incarichi.

Art. 5. — L'insegnamento della cultura militare costituisce — come ogni altro insegnamento — materia d'esame.

Gli incaricati dell'insegnamento fanno parte del corpo insegnante e intervengono ad ogni adunanza di esso, al pari degli altri insegnanti incaricati.

Gli alunni che, in sede di scrutinio o nella sessione estiva, siano stati riprovati nell'esame di cultura militare sono ammessi agli esami di riparazione della sessione autunnale ancorchè siano stati riprovati anche in altre due materie.

Art. 6. — È abrogato il primo comma dell'art. 7 della legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2152.

Al secondo ed al terzo comma del medesimo articolo sono sostituiti i seguenti:

« Le retribuzioni per gli ufficiali in congedo incaricati dell'insegnamento, saranno fissate dal Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze, sulla base delle retribuzioni corrisposte agli insegnanti incaricati degli istituti dello stesso grado.

« I pagamenti relativi sono effettuati sul bilancio del Ministero della guerra, salvi i dovuti rimborsi ».

Art. 7. — Il presente decreto ha effetto dall'anno scolastico e accademico 1935-36 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 366, foglio 150. — MANCINI.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1935-XIV, n. **1991.**

Pareggiamento del Liceo musicale « Luisa D'Annunzio » di Pescara ai Regi conservatori di musica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 maggio 1930-VIII, n. 1170;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dall'anno scolastico 1935-36-XIV il Liceo musicale « Luisa D'Annunzio » di Pescara, annesso alla Corporazione musicale « Luisa D'Annunzio », è pareggiato a tutti gli effetti di legge ai Conservatori musicali governativi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 366, foglio 128. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1935-XIII, n. **1992.**

Proroga del termine di presentazione delle domande per la regolarizzazione dei trasporti di merci mediante autoveicoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349, relativa al disciplinamento dei servizi di trasporto merci mediante autoveicoli;

Ritenuto che l'art. 21 della legge stessa prescrive che le domande per la regolarizzazione di tutti gli autotrasporti merci, compresi i rimorchi, debbono essere presentate entro tre mesi dalla data di pubblicazione di essa legge e cioè entro il 27 ottobre 1935-XIII;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza assoluta di prorogare il suddetto termine;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e dei Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni, per le finanze, per i lavori pubblici e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il termine di mesi tre per la presentazione delle domande per la regolarizzazione dei trasporti di merci mediante autoveicoli, compresi i rimorchi, fissato dall'art. 21 della legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349, con scadenza a tutto il 27 ottobre 1935-XIII, viene prorogato al 30 novembre 1935-XIV.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le comunicazioni autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 366, foglio 140. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 ottobre 1935-XIII, n. **1993.**

Riconoscimento della personalità giuridica del Collegio degli scrittori della « Civiltà Cattolica » della Compagnia di Gesù, in Roma.

N. 1993. R. decreto 17 ottobre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Collegio degli scrittori della « Civiltà Cattolica » della Compagnia di Gesù, sito in Roma, via Ripetta n. 246, e viene autorizzato il trasferimento, in via di sanatoria, a favore del Collegio anzidetto della Casa con giardino in Roma, via Ripetta n. 243 a 246, vicolo Brunetti n. 10 e via Ripetta n. 240-242 del valore di L. 800.000, da esso posseduta da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede: ad accettare la donazione dalla Ditta editrice libraria « La Civiltà Cattolica » della metà degli immobili del valore di L. 227,500 adiacenti alla Casa anzidetta, nonchè ad acquistare — in via di sanatoria — per il prezzo di L. 227.500, l'altra metà degli immobili stessi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1935 - Anno XIV.

REGIO DECRETO 26 settembre 1935-XIII, n. **1994.**

Riconoscimento della personalità giuridica del Collegio francescano di S. Bonaventura, in Frascati.

N. 1994. R. decreto 26 settembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Collegio francescano di S. Bonaventura in Frascati, e viene autorizzato il trasferimento di beni in suo favore di immobili del complessivo valore di L. 40.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 26 settembre 1935-XIII, n. **1995.**

Riconoscimento della personalità giuridica del Collegio francescano di San Francesco a Ripa in Roma.

N. 1995. R. decreto 26 settembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Collegio francescano di San Francesco a Ripa in Roma, e viene autorizzato il trasferimento a favore dell'Ente anzidetto di immobili del complessivo valore di L. 450.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 4 ottobre 1935-XIII, n. **1996.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Figlie del Divino Zelo in Roma.

N. 1996. R. decreto 4 ottobre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Figlie del Divino Zelo, con Casa generalizia in Roma, via Circonvallazione Appia n. 66.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 17 ottobre 1935-XIII.

Scioglimento e messa in liquidazione della Cassa rurale cattolica di prestiti « S. Giovanni Evangelista » di Ginestra Sabina (Rieti).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 21 e 22 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che per la Cassa rurale cattolica di prestiti « S. Giovanni Evangelista » di Ginestra Sabina (Rieti) si verificano le condizioni previste dalla lettera *B* del n. 10 dell'articolo unico della legge 25 gennaio 1934, n. 186, cioè la perdita del patrimonio sociale e la impossibilità da parte della Cassa stessa, e in dipendenza della perdita anzidetta, di raggiungere gli scopi sociali;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — La Cassa rurale cattolica di prestiti « S. Giovanni Evangelista » di Ginestra Sabina (Rieti), società cooperativa in nome collettivo, è sciolta ed è posta in liquidazione, ed il signor avv. Carlo Ciufolini è nominato liquidatore della Cassa stessa.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ROSSONI — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1935 - Anno XIV
Registro n. 28 Min. agric. e for., foglio n. 357. — BERTAZZI.

(5999)

REGIO DECRETO 26 settembre 1935-XIII.

Scioglimento e messa in liquidazione della Cassa agraria di prestiti di Farnese (Viterbo).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 21 e 22 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che per la Cassa agraria di prestiti di Farnese (Viterbo) si verificano le condizioni previste dalla lettera *B* del n. 10 dell'articolo unico della legge 25 gennaio 1934, n. 186, cioè la perdita del patrimonio sociale e l'impossibilità, da parte della Cassa stessa, in dipendenza della perdita anzidetta, di più raggiungere gli scopi sociali;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — La Cassa agraria di prestiti di Farnese (Viterbo), società cooperativa in nome collettivo, è sciolta ed è posta in liquidazione, ed il sig. avv. Alfonso Battaglia è nominato liquidatore della Cassa stessa.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ROSSONI — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1935 - Anno XIV,
Registro n. 29 Min. agr. e for., foglio n. 12. — BERTAZZI.

(6000)

REGIO DECRETO 17 ottobre 1935-XIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti di parte della tenuta « Salceto » in Agro Pontino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la decisione 8 luglio 1935-XIII con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale combattenti, approvato con R. decreto 16 settembre 1926, n. 1606, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera stessa, che il fondo rustico qui appresso indicato — perchè soggetto ad obblighi di bonifica ed altresì suscettibile di importanti trasformazioni fondiarie — può essere trasferito al patrimonio dell'Opera:

Parte della tenuta denominata « Salceto » per una superficie di Ha. 71.80.20 sita nel territorio del comune di Sezze di Littoria (già Sezze Romano) di pertinenza, come in catasto, del sig. marchese Rappini Ermanno fu Francesco, residente in Roma, via Pasubio n. 4;

Detta parte della tenuta « Salceto » confina con la proprietà di Maselli Augusto e proprietari diversi di Sezze di Littoria, con la strada comunale dell'Acquaviva e con quella di Bocca di Fiume, con la proprietà di Trapani Luigi, con la via comunale della Maina e con la strada provinciale Setina.

È riportata nel vigente catasto rustico del comune di Sezze di Littoria alla partita n. 3628, in testa a Rappini marchese Ermanno fu Francesco, con i seguenti dati:

foglio di mappa n. 99, mappale 1;
foglio di mappa n. 102, mappali 3, 5, 6;
foglio di mappa n. 103, mappali 4, 5, 6, 7;

per la superficie complessiva di Ha. 71.80.20 e col reddito imponibile di L. 11.121,31;

Veduta l'istanza 3 agosto 1935 dell'Opera predetta intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale del fondo e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Ritenuto che l'Opera anzidetta ha, di accordo con la ditta proprietaria, determinato in L. 3000 (lire tremila) per ogni ettaro la indennità da corrispondersi per la suddetta parte della tenuta;

Veduto il regolamento legislativo sopracitato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La suindicata parte della tenuta « Salceto » in Agro Pontino, è trasferita in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2. — È ordinata la immediata occupazione del fondo, limitatamente alla estensione sopra specificata, da parte dell'Opera predetta che dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 215.406 (lire duecentoquindicimilaquattrocentosei) quale indennità a favore degli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo, a norma del citato regolamento legislativo.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1935 - Anno XIV
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 377. — D'ELIA.

(6008)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1935-XIV.

Determinazione e riscossione dei contributi sindacali obbligatori per il 1935 a carico dei produttori di assicurazione.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 119 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, prorogato al 31 dicembre 1935 con R. decreto 20 dicembre 1934, n. 2299;

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1934 che detta norme per la determinazione e la riscossione dei contributi sindacali obbligatori per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1934 a carico del personale addetto alla produzione dipendente da imprese ed agenzie di assicurazione e retribuito in tutto o in parte con provvigioni sugli affari;

Ritenuta la necessità di regolare l'applicazione di detti contributi per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1935;

Decreta:

Art. 1. — Entro il 31 gennaio 1936 le imprese ed agenzie di assicurazione devono far pervenire alla Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione, in duplice originale, la denuncia nominativa del personale addetto alla produzione dipendente al 31 dicembre 1935.

Uno degli originali delle denuncie sarà dalla Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione comunicato alla Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione.

Ai fini del presente decreto si considera personale addetto alla produzione quello il cui rapporto è regolato con forma scritta.

Art. 2. — Il contributo obbligatorio a carico dei produttori di assicurazione è stabilito nella misura del 0,33 % dell'importo delle provvigioni comunque liquidate (accreditate o corrisposte) per l'anno 1935 e verrà trattenuta sul cumulo delle provvigioni.

In eguale misura il contributo sarà trattenuto anche sull'importo degli stipendi o assegni fissi eventualmente corrisposti.

Il contributo predetto sarà versato dai datori di lavoro sul conto corrente postale non oltre il 31 gennaio 1936.

Art. 3. — Trascorso il termine di cui all'art. 2, le Confederazioni del credito e dell'assicurazione, di comune intesa, procedono alla formazione dei ruoli dei datori di lavoro morosi, con le norme, i termini e le sanzioni di cui all'art. 94 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, prorogato al 31 dicembre 1935, con R. decreto 20 dicembre 1934, n. 2299.

Art. 4. — Per tutte le altre modalità relative alle denuncie ed alla riscossione dei contributi obbligatori a carico dei lavoratori di cui all'art. 1 del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai titoli I e III del R. decreto 1° dicem-

bre 1930, n. 1644, prorogato al 31 dicembre 1935 con R. decreto 20 dicembre 1934, n. 2299.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 novembre 1935 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(6009)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1935-XIII.

Autorizzazione all'Azienda autonoma della stazione di soggiorno di S. Margherita Ligure ad applicare una speciale contribuzione sui biglietti d'ingresso agli spettacoli e trattenimenti.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la domanda in data 17 giugno 1935-XIII, con la quale il podestà del comune di S. Margherita Ligure e presidente dell'Azienda autonoma della locale stazione di soggiorno chiede, in esecuzione della deliberazione adottata dal Comitato di amministrazione di detta Azienda in adunanza del 5 febbraio precedente, l'autorizzazione ad applicare una speciale contribuzione sui biglietti d'ingresso agli spettacoli e trattenimenti nella misura fissa del 5 per cento sul prezzo relativo;

Considerato che i proventi della imposta di soggiorno e del contributo speciale di cura devoluti all'Azienda si addimostrano insufficienti a sopperire a tutte le esigenze della stazione di soggiorno;

Veduto il parere favorevole espresso dalla Giunta provinciale amministrativa di Genova in seduta del 25 aprile 1935-XIII;

Veduti l'art. 15 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato col R. decreto legge 12 luglio 1934, n. 1308, nonchè gli articoli 20 e 21 del regolamento approvato con R. decreto 12 agosto 1927, n. 1615;

Decreta:

L'Azienda autonoma della stazione di soggiorno di S. Margherita Ligure è autorizzata ad applicare una speciale contribuzione sui biglietti d'ingresso agli spettacoli e trattenimenti nella misura fissa del 5 per cento sul prezzo relativo.

Il prefetto di Genova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 ottobre 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

p. *Il Ministro per l'interno*: BUFFARINI.

(5984)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1935 XIII.

Modelli anagrafici prescritti dal regolamento approvato col R. decreto 13 giugno 1935-XIII, n. 1529, concernente la formazione e la tenuta del registro di popolazione in Libia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, che approva l'ordinamento organico della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 675;

Visto il R. decreto 13 giugno 1935-XIII, n. 1529, che approva il regolamento per la formazione e la tenuta del registro di popolazione in Libia;

Decreta:

I modelli anagrafici prescritti dal regolamento approvato col R. decreto 13 giugno 1935-XIII, n. 1529, di cui alle premesse, sono quelli annessi al presente decreto.

Roma, addì 5 ottobre 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LESSONA.

MODELLO A
Reg. ....

N. (1) .....

REGIO GOVERNO DELLA LIBIA

(2) .... di (3) .... (4) ....

FOGLIO DI FAMIGLIA

Intestato a (5): 1) .... (cittadino ....)
2) .... (cittadino ....)
3) .... (cittadino ....)
4) .... (cittadino ....)

Data d'impianto del foglio, addì .... del mese di .... A. .... E.F.

ANNOTAZIONI (6)

....
....
....

(1) Numero progressivo del foglio (Art. 5 del reg.).
(2) « Municipio » oppure « Ufficio di Governo di » secondo i casi (cfr. art. 11 del reg.).
(3) Nome della località.
(4) Commissariato regionale o zona.
(5) Cognome, nome del capo famiglia, e indicare se cittadino metropolitano o libico.
(6) Qui trovano luogo le notizie o dati di cui all'art. 9 del reg.

(Dimensioni 300 × 200)

FOGLIO DI FAMIGLIA N. ....

Componenti la famiglia									Variazioni avvenute nella famiglia (escluse le nascite)								
									Aumento				Diminuzione				
									persone venute a convivere con la famiglia e provenienti da:				per morte	persone che hanno cessato di convivere con la famiglia perchè trasferitesi:			
									altra famiglia dello stesso Municipio		altra famiglia non del Municipio			in altra famiglia dello stesso Municipio		in altra famiglia fuori del Municipio	
N. d'ordine	Cognome	Nome	Eventuale soprannome	Paternità	Maternità	Relazione di parentela	Data di nascita	Luogo di nascita	data	n. del foglio *F*	data	località di origine	data	data	n. del foglio *F*	data	località di destinazione

MODELLO B
Roz. . . . .

REGIO GOVERNO DELLA LIBIA

. . . . . . di . . . . (. . . . .)

SCHEDA INDIVIDUALE

Numero d'ordine del foglio di famiglia in cui l'individuo è segnato: . . . . .

Cognome, nome e soprannome . . . .

Paternità . . . .

Maternità . . . .

Sesso . . . .

Luogo di nascita . . . .

Data di nascita : . . . .

Celibe (o nubile) . . . .

Coniugato con . . . . addì . . . .

Divorziato da . . . . addì . . . .

Passato a nuove nozze con . . . . addì . . . .

Vedovo di . . . . addì . . . .

Cittadinanza o sudditanza . . . .

Professione e condizione . . . .

Religione . . . .

Inscritto nel registro addì . . . .

Proveniente da . . . .

Eliminato per morte addì . . . .

Eliminato per emigrazione addì . . . .

(Vedi retro)

CAMBIAMENTI DI ABITAZIONE DELLA FAMIGLIA NELL'INTERNO DEL TERRITORIO MUNICIPALE

N. d'ordine	DENOMINAZIONE della via, piazza o casale	N. civico	Piano	Data in cui l'abitazione fu occupata	Data in cui l'abitazione fu lasciata	*Osservazioni*

Il presente foglio di famiglia fu eliminato, addì . . . . 19. . . . (. . . . E.F.)

a) per la morte di tutti i componenti la famiglia;

b) per emigrazione della famiglia nel . . . . di . . . . (zona o comm.to . . . .)

» » » » in Italia, comune di . . . . (prov. di . . . .)

» » » » all'estero, in . . . .

c) per completa dissoluzione della famiglia, i cui membri (1). . . . .

i fogli delle quali sono intestati a . . . . residenti in. . . . . via . . . . N. . . . . . . con il progr. . . . .

ed a . . . . residente in . . . . via . . . . N. . . . . . . con il progr. . . . .

ed a . . . . residente in . . . . via . . . . N. . . . . . . con il progr. . . . .

L'impiegato addetto alla tenuta del registro di popolazione

Allegati N. . . . .

(1) « passarono a convivere con altre famiglie », oppure costituirono delle famiglie nuove.

MODELLO *D*

Reg. ....

REGIO GOVERNO DELLA LIBIA

Movimento della popolazione nel municipio di . . . .

PERIODO DI TEMPO (1)	NATI (esclusi i nati-morti)			MORTI appartenenti alla popolazione stabile			Iscritti nel registro della popolazione stabile perchè immigrati		Cancellati dal registro della popolazione stabile perchè emigrati		Persone per le quali è stata fatta una scheda provvisoria (art. 19 del regolam.)
	nel territorio del Municipio	fuori del Municipio	TOTALE	nel territorio del Municipio	fuori del Municipio (trascritti)	TOTALE	da altri Municipi della Colonia	dal Regno o dall'estero	in altri Municipi della Colonia	nel Regno o all'estero	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dal ..... al											
Dal ..... al											
Dal ..... al											
Dal ..... al											

(1) I periodi di tempo sono quindicinali ai sensi dell'art. 35 del regolamento.

MODELL

REGIO GOVERNO DELLA LIBIA

Si certifica che il sig. (1) . . . .

presentato dichiarazione di: (2)

a) **cambiamento** di abitazione.

b) **aumento o** diminuzione nel numero dei componenti la famiglia.

c) **cambiamento** del capo famiglia.

d) . . . .

Addì, ... 19 . . . (. . . .)

L'impiegato addetto al registro di popolazione

. . . .

Timbro del Municipio
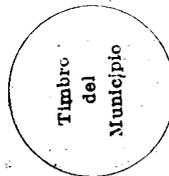
(1) Chiunque sia il dichiarante, scrivere il nome del capo famiglia interessato.

(2) Cancellare ciò che non serve.

(5895)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 23 novembre 1935-XIV, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza del Senato il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1908, riguardante il trattamento tributario per le somministrazioni fatte dal Monopolio per l'acquisto all'estero di carbone, rame, stagno e nichel.

(6026)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'O.N.M.I. ad accettare la donazione di un terreno sito in Modena.

Con decreto Ministeriale 31 ottobre 1935-XIV, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad accettare dal comune di Modena la donazione di un terreno.

(5993)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Esercizio esclusivo di pesca nelle peschiere di Marceddi con Corru S'Ittiri e S. Giovanni e di Fossadus, in circondario di Oristano.

Con decreto del Ministero delle comunicazioni, in data 17 ottobre 1935-XIII, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1935-XIII Bilancio Comunicazioni, registro n. 25 Marina mercantile, foglio n. 127, è confermato, in favore della signora Zeli Sanna fu Giovanni il riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nelle peschiere di Marceddi con Corru S'Ittiri e S. Giovanni e di Fossadus, situate nel territorio del comune di Terralba (circondario di Oristano), nei limiti fissati della planimetria allegata al verbale di delimitazione in data 26 febbraio 1909 ed annessa in copia conforme allo stesso decreto.

A cura ed a spese del titolare del diritto esclusivo di pesca e sotto la sorveglianza dell'Ufficio del genio civile saranno apposti i segnali indicanti i termini delle predette peschiere, redigendo apposito verbale, corredato dalla planimetria delle località con l'indicazione dei segnali stessi.

L'esercizio delle peschiere è subordinato all'osservanza delle disposizioni regolamentari vigenti in materia di pesca e di quelle che potessero essere emanate.

(6005)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 13

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Redimibile (1934)	452261	447? —	Mazzadi *Maria-Luigia* fu Aldo, minore, sotto la p. p. della madre Faramia Maria di Enrico, ved Mazzadi, domt a Savigliano (Cuneo)	Mazzadi *Maria-Beatrice* fu Aldo, minore, ecc., come contro
» »	323447 332272	2891 — 1000 —	Onesti Armando fu Augusto e figli nascituri di Sconnio *Clelia* fu Giuseppe, ved. di Onesti Augusto, domt. a Genova, eredi indivisi; con usufrutto a Sconnio *Clelia* fu Giuseppe, ved di Onesti Augusto, domt a Genova	Onesti Armando fu Augusto e figli nascituri di Sconnio *Anna-Clelia* fu Giuseppe, ved. di Onesti Augusto, domt a Genova, eredi indivisi. Con usufrutto a Sconnio *Anna-Clelia* fu Giuseppe, ved. ecc., come contro.
Consolidato 3,50 % (1906)	145726	955,50	Onesti Armando di Augusto, minore sotto la p. p. del padre e prole nascitura dal matrimonio di detto Augusto Onesti con *Clelia* Sconnio, domt a Genova. Con usufrutto a Sconnio *Clelia* fu Giuseppe, moglie di Augusto Onesti, domt a Genova.	Onesti Armando di Augusto, minore sotto la p. p. del padre e prole nascitura dal matrimonio di detto Augusto Onesti con *Anna-Clelia* Sconnio, domt. a Genova Con usufrutto a Sconnio *Anna-Clelia* ecc. come contro
3,50 % Redimibile (1934)	420645	136,50	Bugna Orsola, Silvestro e *Lina* fu Simone, minori sotto la p. p. della madre Bugna Giustina, domt. a Bersone (Trento) in parti eguali.	Bugna Orsola, Silvestro e *Giacomina-Lina* fu Simone minori ecc. come contro.
»	303741	350 —	Doti *Teresa* di Michele, moglie di Beneventano Giuseppe, domt a Sasso da Castalda (Potenza)	Doti *Maria-Teresa* di Michele, moglie ecc., come contro
»	302923	35 —	Croce Luisa fu Francesco, moglie di Tommati *Camillo*, domt. a Venezia. Con usufrutto a De Martignoni Matilde	Croce Luisa fu Francesco, moglie di Tommati *Angelo* domt. a Venezia, con usufrutto come contro
»	316101 328162 339704	1400 — 700 — 700 —	Moreschi Giacinto *fu Francesco*, domic. a New York	Moreschi Giacinto domic. a New York.
»	82546	63 —	Pigazzini Bruno, Ada, Olinda, *Eleda*, Berta ed Anna fu Giacomo, minori sotto la p. p. della madre Sasso Angela fu Luigi, vedova di Pigazzini Giacomo, domt. a San Giovanni Lupatotto (Verona).	Pigazzini Bruno, Ada, Olinda, *Leda*, Berta ed Anna fu Giacomo, minori ecc. come contro.
Consolidato 3,50 % (1906)	816433	1351 —	Bosio Michelangelo fu Edoardo, domt. a Torino; con usufrutto a Buscalioni *Lucia* fu Carlo, vedova di Bosio Edoardo. domt. a Torino.	Intestata come contro; con usufrutto a Buscaglioni *Rosa-Lucia* fu Carlo-*Michele*, vedova ecc. come contro
3,50 % Redimibile (1934)	312812	80,50	Corbo *Mario*, Elda e Vittorio fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Paranisi Clementina fu Francesco, vedova Corbo, domt. a Napoli.	Corbo *Maria*, Elda e Vittorio fu Giuseppe, minori ecc e con usufrutto come contro
Consolidato 3,50 % (1906)	602968	385 —	Depetris *Lucia* fu Domenico, moglie di Ugo Alessandro di Francesco, domt. a Sant'Angelo Lodigiano (Milano), ipotecata.	Depetris *Maria-Lucia-Teresa* fu Domenico, moglie ecc come contro.
3,50 % Redimibile (1934)	171032	2100 —	Varaglia *Florindo* fu Francesco, domt a Brusasco (Torino): con usufrutto a Serra Antonietta fu Carlo.	Varaglia *Ermenegildo-Marco-Florindo* fu Francesco, domiciliato a Brusasco (Torino), e con usufrutto come contro.
»	75078	4280,50	Pagliero Maria fu Pietro, moglie di Cravini *Ernesto*, domt. a Torino, vincolata.	Pagliero Maria fu Pietro, moglie di Cravini *Lorenzo Ernesto*.
» » » » » »	413205 413206 413207 413208 413209 413210	1750 — 1750 — 1750 — 1750 — 1750 — 1207,50	*Petrelli* Amalia fu Alfonso, moglie di De Caro Mario, domt. a Napoli.	*Pretelli* Amalia fu Alfonso, moglie ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(6019) **Roma, addì 23 novembre 1935 - Anno XIV**

Il direttore generale: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	23288	Unione cooperativa di credito e previdenza « Settimio Costantini » fra i maestri elementari della provincia di Teramo	115 —
Cons. 3,50 % (1906)	817878 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Callerio Giuseppina fu Arturo, minore sotto la p. p. della madre Boniperti Carolina fu Francesco vedova Callerio, domt. a Novara per l'usufrutto: Callerio Luigi fu Gaudenzio.	108 —
Cons. 5 %	76678	Sturiale Orazio fu Carmelo, domt. a Canton Ohio (U.S.A.)	150 —
»	298272 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Perreau Giovanni-Antonio-Alberto di Alberto, domt. a Montreuil S. Bois (Seine) per l'usufrutto: senza fede di vita a Ester Silvera Oliva.	185 —
Cons. 5 % Littorio	65618	Luppino Caterina e Francesco fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre Lupoi Carmina, vedova di Luppino Francesco, domic. a Sinopoli (Reggio Calabria)	1205 —
Cons. 3,50 % (1906)	755159	Molteni Alessandro fu Alessandro, minore sotto la p. p. della madre Bernasconi Pia di Arnoldo, ved. Molteni, domt. a Como	976,50
»	696388	Intestata come la precedente	357 —
»	765915	Molteni Alessandro fu Alessandro, minore sotto la tutela di Bernasconi Arnoldo fu Costantino, domt. a Como	357 —
Cons. 3,50 % redimibile (1934)	402048	Croce Rossa Italiana, Sottocomitato di Sulmona (Aquila)	91 —
Cons. 5 %	512875	Gallicchio Rosa Maria fu Giuseppe Antonio, moglie di Larecce Valentino, domt. in Abriola (Potenza)	95 —
Cons. 5 % polizza combattenti	32163	Valentini Alessandro fu Albino, domt. ad Incino (Como)	25 —
Cons. 5 % Littorio	67914	Caruso Francesco fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Attanasio Maria Rosa fu Francesco, vedova Caruso, domt. a Forio d'Ischia (Napoli)	190 —
Prest. Naz. 5 %	26633	Caruso Francesco di Antonio, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Siracusa	55 —
Cons. 5 %	496298	Carnevale Agostino Pietro fu Dalmazio	40 —
3,50 % redimibile (1934)	403135 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Rabbene Giovanni Alberto fu Giuseppe, domt. a Torino per l'usufrutto: Trivero Luigia fu Giuseppe, vedova di Rabbene Giuseppe.	136,50
»	403136 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	126 —
»	403137 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Rabbene Maria fu Giuseppe, nubile, domt. a Torino per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	136,50
»	403138 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	126 —
»	261803 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Mangini Rachele di Vitoronzo, moglie di Martinelli Gaetano, domt. a Mola di Bari per l'usufrutto: Mangini Vitoronzo.	157,50
Cons. 3,50 % (1906)	558837	Tosello Matteo fu Bartolomeo, domt. a Limone Piemonte (Cuneo), ipotecata	122,50
»	558868	Intestata come la precedente, ipotecata	7 —
»	667798	Pigliucci Angelina di Camillo, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Roma	17,50
Cons. 5 %	498128 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Cantisani Ida di Antonio, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Rotonda (Potenza) per l'usufrutto: Sola Maddalena fu Vincenzo, vedova di Santoro Ferdinando.	100 —
Cons. 3,50 % (1906)	704190 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Natali Ettorina e Livia, minori sotto la p. p. della madre Cavalli Eva fu Beniamino, vedova Natali e moglie in seconde nozze legalmente separata di Diomedi Ernesto, domt. a Livorno per l'usufrutto: Cavalli Eva fu Beniamino, domt. a Livorno.	70 —
Cons. 5 %	85755 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Vannoni o Vanoni Giovanna Amelia fu Clemente, moglie di Santoni Dante, domt. a Roma per l'usufrutto: Poma Sibilla fu Carlo, ved. di Vannoni o Vanoni Clemente, domt. a Roma.	1020 —
3,50 % redimibile	419975	Arciconfraternita Immacolata Concezione (M. SS. Carmine) in Savino (Napoli)	70 —
Cons. 5 %	159135	Prato Maria fu Giovanni Battista, moglie di Benzi Giuseppe, domt. a Ponzone (Alessandria), vincolata	20 —
Cons. 5 % Littorio	45677 certificato di nuda proprietà e d'usufrutto	per la proprietà: De Santis Giovanni e Giuseppe fu Carmine-Domenico, eredi indivisi del loro padre, domt. in Avella (Avellino) per l'usufrutto: Tedesco Luisa fu Nicola, ved. di De Santis Carmine-Domenico, domt. in Avella (Avellino).	85 —
Cons. 5 %	373657 certificato di nuda proprietà e d'usufrutto	per la proprietà: Leone Pasqualina, Vincenza ed Aldorino fu Giambattista, minori sotto la p. p. della madre Perazza Candelora, ved. di Leone Giambattista e sotto la curatela speciale dell'avo fraterno Leone Vincenzo fu Battista, domt. a Montefino (Teramo) per l'usufrutto: Perazza Candelora, ved. di Leone Giambattista, domt. a Montefino (Teramo).	40 —
Cons. 3,50 % (1906)	832002 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Castelbarco Albani Giuseppe di Carlo, domt. in Cislago (Varese) per l'usufrutto: Castelbarco Albani Carlo fu Giuseppe, interdetto, sotto la tutela di Barbiano di Belgioioso Guido fu Paolo, domt. a Milano.	178,50
»	823774	Mantelli Paolo fu Cristoforo, presunto assente, sotto la curatela di Ami Angelo fu Salvatore, domt. a Casalbagliano (Alessandria). Le rate semestrali saranno esigibili soltanto da Mantelli Maria fu Pietro in Rotondi	157,50

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 % Littorio	34359	Intestata come la precedente . . . . L.	100 —
Cons. 5 %	498327 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Cantisani Renata di Antonio, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Rotonda (Potenza) . . . . » per l'usufrutto: Sola Maddalena.	100 —
Cons. 3.50 % (1906)	124360	Confraternita di San Giovanni Battista in Nardò (Lecce) . . . . »	3,50
»	50360	Congregazione di San Giovanni Battista di Nardò in Otranto rappresentata dal procuratore pro tempore . . . . »	7 —
»	47842	Intestata come la precedente . . . . »	10,50
»	6607	Congregazione di San Giovanni Battista in Nardò (Gallipoli) . . . . »	38,50
Cons. 5 % Polizza comb.	22604	Salnotto Giuseppe di Giovannantonio, domt. a Montemarano (Avellino) . . . . »	20 —
Prestito Naz. 5 %	23168	Viglielm Emilio di Davide . . . . »	250 —
Cons. 5 %	396798	Rea Giovanni fu Antonio, minore sotto la tutela di Rea Giuseppe fu Francesco, domt. a Sessa Aurunca (Caserta) . . . . »	40 —
Cons. 3.50 % (1906)	672720	Varriale Vincenzo, Lucia, Maria, Raffaele, Carmine e Michele fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre De Giorgio Luisa fu Michele, ved. di Varriale Francesco, domt. a Napoli, vincolata . . . . »	21 —
»	873487	Barbanti-Bradano Giuseppe di Giuseppe, domt. a Bologna, vincolata . . . . »	24,50
»	626678	Barbanti-Bradano Giuseppe fu Giuseppe, domt. a Bologna, vincolata . . . . »	70 —
»	686731	Intestata come la precedente, libera . . . . »	91 —
Cons. 5 % Littorio	90702	Revetria Pietro o Pierino fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Verzello Angiolina, ved. Revetria, domt. a Calizzano (Genova) . . . . »	485 —
Cons. 5 %	86677 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Rosso Donato fu Pietro, domt. a Casale Monferrato (Alessandria) » per l'usufrutto: senza fede di vita: a Conti Teresa di Alessandro.	200 —
»	220356	Opera di Santa Maria del Duomo di Carrara, amministrata dalla Fabbriceria del Duomo di detta città . . . . »	65 —
»	225960	Opera di Santa Maria del Duomo di Carrara (Massa Carrara) . . . . »	80 —
Cons. 5 % Littorio	72243	Stigliani Alfonso Secondo di Alfonso, domt. a Novasini Stazione (Matera), ipotecata »	30 —
Cons. 5 %	186555	Frattellone Francesco fu Michele, domt. a New York . . . . »	250 —
Cons. 5 % Littorio	6524	Intestata come la precedente . . . . »	1.000 —
»	627	Amato Carmelo di Luciano, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Santa Lucia sopra Contesse (Messina) . . . . »	35 —
Cons. 5 % (1861)	1360767	Silvestri Francesca fu Berardino, moglie di Di Filippo Tommaso, domt. a Gissi (Chieti) . . . . »	55 —
Cons. 5 %	206381	Chiovillo Gennaro fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Iorio Filomena, ved. Chiovillo, domt. a Marano (Napoli) . . . . »	5 —
»	206382	Chiovillo Romolo fu Francesco, minore, ecc., come la precedente . . . . »	5 —
»	206383	Chiovillo Rosalia fu Francesco, minore, ecc., come la precedente . . . . »	5 —
»	206384	Chiovillo Gennaro, Romolo e Rosalia di Francesco, minori, ecc., come la precedente »	10 —

(2722) Roma, 1° luglio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di agente di cambio.

Con decreto Reale in data 10 ottobre 1935-XIII il dott. Salera Alfredo di Pietro, agente di cambio residente ed esercente in Roma è stato accreditato per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti presso le rispettive Direzioni generali.

(6027)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

153ª Estrazione delle obbligazioni della ferrovia Torino-Cuneo - 2ª emissione.

Si notifica che nel giorno di lunedì 16 dicembre 1935, alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 153ª estrazione delle obbligazioni della ferrovia Torino-Cuneo (2ª emissione) passate a carico dello Stato in virtù del R. decreto 23 dicembre 1859, n. 3821.

La quantità delle obbligazioni da estrarsi risulta dal piano di ammortamento riportato a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 2 gennaio 1936, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1935 - Anno XIV

(6029) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

132ª Estrazione delle obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano.

Si notifica che nel giorno di venerdì 20 dicembre 1935-XIV alle ore 10, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 132ª estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Vigevano-Milano, assunte dallo Stato in forza della convenzione 25 luglio 1917, approvata con decreto Luogotenenziale 28 settembre 1917, n. 1804.

La serie di obbligazioni da estrarsi sono indicate nel piano di ammortamento riportato a tergo dei titoli.

I numeri delle serie sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° gennaio 1936, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1935 - Anno XIV

(6028) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del Consolidato 3,50 %.

1ª *pubblicazione*. Avviso n. 10.

È stato presentato, per il tramutamento in cartelle al portatore, il certificato di rendita cons. 3,50 %, n. 317625 di annue lire 350 intestato a Castagnino Paola-Carlotta-Amelia di Giambattista, moglie di Giovanni Derisso fu Giovanni, domiciliata a Cogorno (Genova) con vincolo dotale.

Essendo tale certificato mancante del secondo mezzo foglio (3ª e 4ª pagina del certificato) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 31 ottobre 1935 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6021)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di interessi su titolo del Redim. 3,50 %.

Unica pubblicazione. Avviso n. 42.

È stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale 1° luglio 1935 relativa alla partita Redimibile 3,50 % n. 485404 di L. 3150 annue intestata a Ravizza Gemma di Adelgiso, dom. a Roma, vincolata per reddito militare, pel matrimonio da contrarsi dalla titolare col tenente di marina Massari Mario.

Ai termini dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e art. 485 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, per la contabilità generale dello Stato si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate regolari opposizioni a questa Direzione generale, verrà provveduto al pagamento di detta semestralità a favore di detta Ravizza.

Roma, addì 13 novembre 1935 - Anno XIV

(6020) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 novembre 1935-XIV - N. 247.

S. U. A. (Dollaro)	12,395	Olanda (Fiorino)	8,375:
Inghilterra (Sterlina)	61,15	Polonia (Zloty)	233 —
Francia (Franco)	81,60	Spagna (Peseta)	169,25
Svizzera (Franco)	401,50	Svezia (Corona)	8,079:
Argentina (Peso carta)	3,38	Rendita 3,50 % (1906)	67,60
Belgio (Belga)	2,0975	Id. 3,50 % (1902)	64 —
Canadà (Dollaro)	12,28	Id 3 % lordo	45,45
Cecoslovacchia (Corona)	51,35	Prest. redim. 3,50 % 1934	64,75
Danimarca (Corona)	2,73	Obbl. Venezie 3,50 %	76,72
Germania (Reichsmark)	4,9628	Buoni nov 5 % Scad. 1940	94,475
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 5 % Id. 1941	94,475
Jugoslavia (Dinaro)	28,17	Id id. 4 % Id. 15-2-43	84,725
Norvegia (Corona)	3,002)	Id id 4 % Id 15-2-13	84,72:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 25 novembre 1935-XIV - N. 248.

S. U. A (Dollaro)	12,40	Olanda (Fiorino)	8,3752
Inghilterra (Sterlina)	61,20	Polonia (Zloty)	238 —
Francia (Franco)	81,60	Spagna (Peseta)	169,42
Svizzera (Franco)	402 —	Svezia (Corona)	8,0795
Argentina (Peso carta)	3,39	Rendita 3,50 % (1906)	67,475
Belgio (Belga)	2,0975	Id. 3,50 % (1902)	63,50
Canadà (Dollaro)	12,2825	Id 3 % lordo	45,25
Cecoslovacchia (Corona)	51,40	Prest redim 3,50 % 1934	64,80
Danimarca (Corona)	2,735	Obbl. Venezie 3,50 %	76,70
Germania (Reichsmark)	4,9628	Buoni nov 5 % Scad. 1940	98,80
Grecia (Dracma)	11,50	Id id 5 % Id 1941	88,90
Jugoslavia (Dinaro)	28,17	Id id 4 % Id 15-2-43	77,675
Norvegia (Corona)	3,0021	Id id 4 % Id 5-12-43	77,625

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a 29 borse di studio per la specializzazione nelle costruzioni aeronautiche.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Considerato che, analogamente a quanto praticato nei decorsi anni scolastici si rende opportuno far luogo alla istituzione, a carico del bilancio di questo Ministero, di sei borse di studio dell'importo di 6600 (seimilaseicento) ciascuna a favore dei laureati in ingegneria, che aspirano a seguire i corsi di specializzazione nelle costruzioni aeronautiche, per il conseguimento del diploma di laurea in ingegneria aeronautica, presso le Regie scuole di ingegneria di Roma e di Torino;

Considerato che le ditte:

Società anonima « Piaggio e C. »;
Società anonima « Aeronautica Macchi »;
Società anonima « Nafta »;
Società anonima italiana Produttori Alcool;
Società italiana « Ernesto Breda »;
Società Italo Americana pel Petrolio;
Società anonima Compagnia Generale Elettricità;
Società anonima « Alfa Romeo »;
Società Nazionale Officine Savigliano;
Società anonima Fabbricazione Apparecchi Radio;
Società anonima « La Filotecnica »;
Società anonima « Siemens-Telefunken »;
Società anonima « Cantieri Riuniti dell'Adriatico »;
Società anonima « Fabbrica Automobili Isotta Fraschini »;
Società anonima « Ala Littoria »;
Società anonima « Fiat »;
Società idrovolanti Alta Italia « Savoia »;
Società anonima « Azienda Generale Italiana Petroli »;
Società anonima « Aeroplani Caproni »;
Società anonima « Ottica Meccanica Italiana »;
Società anonima « Industrie Aeronautiche Romeo »;
Società anonima « Aeronautica d'Italia »;
Ditta « Ufficio Marconi »,

hanno offerto, ciascuna, la somma di L. 6600 (seimilaseicento) per l'istituzione di borse di studio di pari ammontare per l'identico scopo;

Vista la nota n. 119289, del 27 ottobre 1935-XIII, con la quale il Ministero delle finanze autorizza il versamento in Tesoreria delle somme versate dalle ditte per la successiva riassegnazione dello ammontare complessivo dei versamenti all'idoneo capitolo del bilancio aeronautico;

Vista la quietanza n. 14949 del 14 corrente, comprovante il versamento della somma di L. 151.800 al capo X, capitolo 196, dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1935-1936.

Vista la legge 8 aprile 1935, n. 503;

Decreta:

Art. 1. — È aperto un concorso per titoli a 29 borse di studio per la specializzazione nelle costruzioni aeronautiche di cui 15 per il conseguimento della laurea in ingegneria aeronautica presso la Scuola di ingegneria aeronautica di Roma e n. 14 per il conseguimento della laurea in ingegneria aeronautica presso la Scuola di ingegneria aeronautica di Torino, per l'anno accademico 1935-1936-XIV.

Art. 2. — L'importo di ciascuna borsa è di L. 6600 (seimilaseicento) lorde, da corrispondersi ai vincitori in 5 rate di cui 4 di lire 1100 (millecento) ciascuna durante l'anno scolastico, previo nulla osta per ciascuna rata del preside delle rispettive Scuole di ingegneria e l'ultima di L. 2200 (duemiladuecento) dopo superato l'esame di laurea.

Qualora in qualsiasi epoca dell'anno scolastico mancasse il nulla osta ora detto in favore di qualcuno dei vincitori il Ministero dell'aeronautica si serve della facoltà di assegnare le rate rimanenti o ad allievi frequentanti e che nella graduatoria seguano i vincitori, o, in mancanza, ad allievi che frequentino la Scuola e designati dal preside.

Art. 3. — Sono ammessi al concorso i cittadini italiani che abbiano conseguita la laurea in ingegneria in qualunque Istituto superiore di ingegneria del Regno non anteriormente al 1° luglio 1925, o che la conseguano entro il 30 novembre 1935.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 dovranno pervenire al Ministero dell'aeronautica (Direzione superiore degli studi e delle esperienze) non più tardi del 30 novembre p. v.) senza eccezione alcuna.

Ciascuna istanza dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato;

b) certificato d'iscrizione al P.N.F.;

c) certificato della eventuale appartenenza alla M.V.S.N.;

d) titoli accademici (diploma originale o copia autentica);

e) pubblicazioni a stampa di carattere scientifico o tecnico (in tre copie);

f) certificati dei punti riportati nei corsi degli studi superiori di ingegneria e del biennio propedeutico;

g) documenti comprovanti gli eventuali altri titoli scientifici e tecnici che il candidato possiede;

h) elenco dei documenti presentati.

Nella domanda dovranno essere chiaramente indicate le generalità e l'esatto domicilio del concorrente nonchè la Scuola di ingegneria (Roma o Torino) presso la quale egli preferirebbe compiere il corso di specializzazione.

Art. 4. — Un'apposita Commissione da nominarsi dal Ministero dell'aeronautica, esaminerà i titoli dei concorrenti e deciderà inappellabilmente sia per l'assegnazione della borsa sia per la Scuola presso la quale dovrà essere compiuto il corso di studi.

La Commissione, potrà del pari stabilire che nessuno dei concorrenti sia meritevole del conferimento delle borse.

Le borse non assegnate rimarranno a disposizione del Ministero dell'aeronautica per essere assegnate nell'anno accademico 1936-37.

Art. 5. — La spesa derivante dal presente decreto sarà imputata a carico del capitolo 9 del bilancio del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio 1935-1936.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 novembre 1935 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: VALLE.

(6030)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.